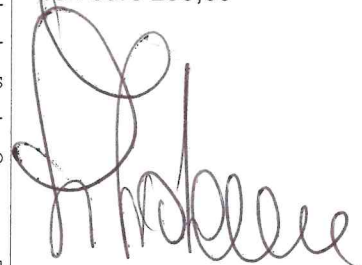


N. 6045 di repertorio N. 3408 di raccolta
 VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEL GIORNO 25 maggio 2019 DELL'ASSOCIAZIONE "OSPEDALE SACCO OBIETTIVO SANGUE ONLUS"-----
 -----REPUBBLICA ITALIANA-----
 Il giorno venticinque maggio duemiladiciannove-----
 -----25 maggio 2019-----
 a Milano in via G.B. Grassi n. 74,-----
 presso l'Ospedale Sacco di Milano alle ore 10,10,-----
 davanti a me LAURA FIDANZA notaio residente a Milano, iscritto
 al collegio notarile di Milano,-----
 è presente il signor:-----
 - **DAL COMPARE RENATO**, nato a Padova il giorno 9 marzo 1941,
 residente in Milano via Jacopo Palma n. 4, della cui identità
 personale io notaio sono certa, il quale mi dichiara innanzi-
 tutto che in questo luogo e giorno alle ore 10,00 è stata con-
 vocata, in seconda convocazione, con avviso affisso in data 9
 aprile 2019 nei locali del Centro Trasfusionale dell'Ospedale
 "L. Sacco" di Milano, a norma dell'articolo 7 dello statuto, e
 altresì spedito gli associati a mezzo posta elettronica invia-
 ta nei giorni dal 9 al 16 aprile 2019 o consegnato a mano in
 data 15 aprile 2019, l'assemblea della **OSPEDALE SACCO OBIETTI-
 VO SANGUE**, codice fiscale 97150000152, con sede legale in Mi-
 lano via G.B. Grassi n. 74, iscritta nel Registro della pro-
 vincia di Milano delle Associazioni di Volontariato come Onlus
 di diritto Numero Atto 7159 del 24 dicembre 1998 Numero Iscri-
 zione 2424, e di conseguenza alla Regione Lombardia con Numero
 di Iscrizione 2424/A sociale, per deliberare-----
 -----su quanto segue-----
 - risultati dell'anno precedente e lavori che si andranno ad
 effettuare nel proseguo dell'anno;-----
 - proposte degli associati:-----
 - bilancio associativo;-----
 - relazione del Presidente;-----
 - resoconto del responsabile della C.S. Servizio Ematologia e
 Medicina Trasfusionale Prof. Augusto B. Federici;-----
 - Elezione del nuovo Consiglio Direttivo;-----
 - Approvazione Statuto da rinnovare per legge.-----
 Il signor Dal Compare Renato mi chiede di redigere il verbale
 di quanto verrà deliberato dall'assemblea sull'ultimo punto
 all'ordine del giorno.-----
 Io notaio, aderendo a tale richiesta, dò atto di quanto segue:
 assume la presidenza, a norma dell'articolo 10 dello statuto
 dell'associazione, lo stesso nella sua qualità di Presidente
 dell'Associazione, il quale constata che sono presenti:-----
 - in proprio o per delega n. 21 associati aventi diritto di
 voto su n. 2279 iscritti;-----
 - del consiglio direttivo il presidente nella sua persona e i
 consiglieri Massimo Aiello, Tiziana Chiusa, Augusto Federici,
 Pier Felice Grillo, Loredana Lopetrone, Gabriele Pozzolli.----
 Il presidente verificata la regolarità della costituzione, sia

REGISTRATOall'Agenzia delle Entrate
1° Ufficio di Milanoil 06/06/2019
n° 19387
serie 1T
con euro 200,00



per la tempestività della convocazione sia per il numero degli associati presenti, dichiara l'assemblea valida per deliberare sull'ultimo punto all'ordine del giorno che mette in discussione.-----

Il presidente informa i presenti della necessità di riformulare lo statuto dell'associazione al fine di adeguarlo alla normativa introdotta dal decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 relativo alla riforma del terzo settore.-----

Il presidente presenta ed illustra all'assemblea il testo del nuovo statuto, predisposto ed approvato dal Consiglio Direttivo, aggiornato anche con le nuove disposizioni previste per le organizzazioni di volontariato dal Codice del Terzo Settore.--

L'Assemblea, dopo esauriente discussione, all'unanimità-----
-----delibera-----

di approvare il nuovo statuto dell'associazione nel testo proposto dal presidente adeguato alla normativa del terzo settore.-----

A questo punto, esaurita la discussione sull'ultimo punto all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea per la parte straordinaria essendo le ore 10,50.-----

Il Presidente mi consegna il nuovo testo dello statuto sociale che a sua richiesta allego alla lettera "A".-----

L'assemblea prosegue sugli altri punti di parte ordinaria dell'ordine del giorno.-----

Di quest'atto ho dato lettura alla parte, omessa la lettura dell'allegato per volontà della stessa che lo sottoscrive alle ore 10,50.-----

F.to Dal Compare Renato-----

F.to LAURA FIDANZA notaio-----

STATUTO

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 l' "**ASSOCIAZIONE OSPEDALE SACCO OBIETTIVO SANGUE ONLUS o ETS e ODV** ", denominata anche "**HSOS ONLUS o ETS e ODV** ", da ora in avanti denominata "associazione", con sede nel Comune di Milano, presso l'Ospedale Sacco, via G.B. Grassi n° 74 e con durata illimitata. Si precisa che l'eliminazione dalla denominazione dell'acronimo ONLUS e l'assunzione dell'acronimo ETS avranno efficacia alla decorrenza del termine di cui all'art. 104 comma 2 del citato Decreto Legislativo e all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro, è apartitica, apolitica ed interetnica; essa si propone, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, i seguenti scopi nell'ambito della Regione Lombardia:

- a. Riunire quei cittadini che, in piena libertà, vogliono far parte della famiglia dei Donatori di Sangue;
- b. Svolgere opera di propaganda per la conoscenza delle problematiche inerenti la donazione di sangue;
- c. Realizzare sul Donatore un continuo ed accurato controllo sanitario per la tutela della sua salute;
- d. Promuovere ed attuare iniziative a carattere culturale, documentaristico e di ricerca sulla salute dei Donatori di sangue.

In tutte le forme sopra elencate l'associazione esercita in via principale le attività di interesse generale e di propria pertinenza di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 fra cui in particolare la lettera i).

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

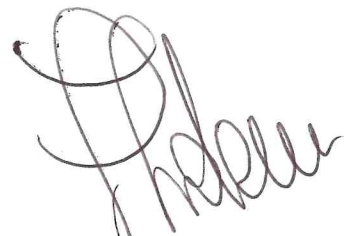
ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato.

Possono aderire all'associazione persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, competenza e conoscenza.

Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci tutti quei cittadini che:



- a. Accettino il principio che la donazione di sangue è VOLONTARIA, ANONIMA e GRATUITA;
- b. Abbiamo effettuato almeno due donazioni presso qualunque centro trasfusionale oppure siano stati donatori;
- c. abbiano effettuato almeno 2 donazioni presso HSOS.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea o altro organo eletto dall'assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

L'iscrizione all'Associazione è gratuita.

I Soci iscritti all'Associazione dell'Ospedale Sacco svolgono la loro attività di Donatori essenzialmente a favore dell'Ospedale Sacco.

In caso di calamità pubbliche, l'Associazione collabora con le altre Associazioni nell'interesse della collettività e con le Autorità sanitarie.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;

- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso od esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

(Organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- l'Organo di controllo, se ricorrono i requisiti previsti dalla legge;
- il revisore o la società di revisione legale, se ricorrono i requisiti previsti dalla legge.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'art. 30 del Codice del Terzo Settore che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 secondo comma del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.



ART. 7

(Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, o posta elettronica certificata – PEC - contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto morale e finanziario dell'Associazione dal 30 aprile al 30 giugno di ogni anno. Con le stesse modalità verrà convocata tutte le altre volte che il Consiglio Direttivo lo riterrà opportuno.

Tale comunicazione verrà affissa anche nei locali delle donazioni.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati iscritti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega e delibera a maggioranza di voti.

Per le deliberazioni di modifica dello statuto l'assemblea è valida in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati, in seconda convocazione con la presenza di almeno 30 associati e delibera con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti; per le deliberazioni di scioglimento e devoluzione del patrimonio è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

ART. 8

(Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione dell'associazione ed è formato da un numero di componenti, compreso tra 7 e 9, nominati dall'Assemblea per la durata di 4 (quattro) anni e sono rieleggibili per 3 mandati.

I membri del Consiglio Direttivo devono esser scelti tra i soci persone fisiche donatori ed ex donatori, che, alla data dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, siano iscritti sul registro dei soci da almeno due anni.

Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9

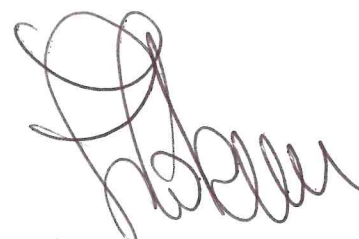
(Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale e provvedere a porre in essere gli adempimenti connessi;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;



- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo, oltre ai componenti del Consiglio stesso, se necessario, possono essere inviati rappresentanti delle altre strutture associative o terze persone, ma senza diritto di voto.

Durante le votazioni riguardanti il bilancio, nessun Consigliere può astenersi nel voto.

Nel caso di assenza di uno o più Consiglieri, se durante la votazione si verifica parità, il voto del Presidente, o del suo sostituto, vale doppio.

Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Ad ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro dalle assemblee degli aderenti. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti. Il componente del Consiglio Direttivo che per tre volte nell'anno è stato assente dalle riunioni, perde la qualifica di Consigliere e verrà sostituito dal socio primo dei non eletti.

ART. 10

(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti di terzi e in giudizio; è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie e quietanze; presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il Presidente sottoscrive il verbale dell'Assemblea curandone la custodia presso i locali dell'associazione. Il Presidente ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa; presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; in caso di necessità e di urgenze assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Presidente ha il compito di nominare il Direttore Sanitario dell'Associazione, che può esser esterno all'Associazione.

Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 11

(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 12

(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART.13

(Libri contabili)

La tenuta dei libri contabili e l'elaborazione dei bilanci preventivo e consuntivo sono affidate, sotto il controllo diretto del Presidente, ad un Amministratore designato dal Consiglio stesso e ad un revisore dei conti con le medesime modalità.

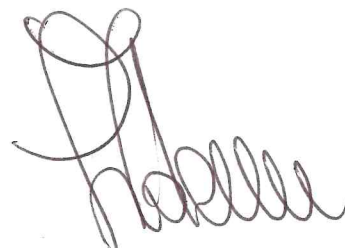
Il servizio di tesoreria, gli incassi e le spese saranno effettuati a mezzo di un conto corrente da aprirsi presso Poste o Istituti di Credito scelti dal Consiglio Direttivo.

ART. 14

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a. da beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione.
- b. Da eventuali fondi di ricerca costituiti con l'eccedenza di bilancio.



c. Da eventuali erogazioni e lasciti da parte dell'Ospedale Sacco, da enti pubblici o privati.

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è destinato esclusivamente allo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 15

(Entrate)

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a. Dal contributo Regionale derivante dalle sacche di sangue raccolte;
- b. Da eventuali utili derivanti da manifestazioni e partecipazioni ad esse;
- c. Da ogni entrata che concorre ad incrementare l'attivo sociale.

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalità statutarie dell'associazione. Il Presidente attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici. Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

ART. 16

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 17

(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale predisposto a norma di legge e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Predisposto ed approvato dal Consiglio direttivo, il bilancio viene presentato all'approvazione della Assemblea entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 18

(Bilancio sociale e informativa sociale)

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano superiori a 100.000 euro annui, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano superiori a 1 milione di euro, l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo le norme di legge.

ART. 19

(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone domanda scritta all'organo cui è affidata la relativa tenuta il quale entro 15 giorni dalla richiesta metterà a disposizione i libri sociali presso la sede dell'associazione.

ART. 20

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita ex art. 17 del D.Lgs. n.117 del 3 luglio 2017.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve verificare che l'ente convenzionato assicuri i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 21

(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento dell'associazione oppure nei limiti



occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

ART. 22

(Riconoscimenti e attestati di benemerenza)

I Donatori riceveranno, in seguito alla loro frequenza di donazioni, i riconoscimenti dopo 7, dopo 15, dopo 25, dopo 35, dopo 50, dopo 75, dopo 100 donazioni.

Il tipo di riconoscimento verrà deliberato dal Consiglio Direttivo.

Altri attestati di benemerenza potranno essere assegnati, su proposta del Consiglio Direttivo, a persone e ad aziende, collaboranti con l'Associazione stessa, particolarmente meritevoli.

ART. 23

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore della famiglia dei Donatori di sangue o dell'organo associativo competente.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 24

(Arbitro)

Qualunque controversia sorgesse tra l'Associazione ed i Soci in occasione dell'ammissione o dell'esclusione degli stessi sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti: in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro vi provvederà il Presidente del Tribunale di Milano.

ART. 25

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo settore), dalle leggi in materia di organizzazioni di volontariato e dal Codice civile in quanto compatibili.

F.to Dal Compare Renato

F.to LAURA FIDANZA notaio



Copia conforme all'originale
che si rilascia in carta libera

Milano, - 6 GIU. 2019



Claudio Massimo